



SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTA VAL D'ELSA

Sede Legale Piazza Cavour n. 2 – 53036 Poggibonsi (SI)

Sede Operativa Via della Costituzione n. 30 – 53036 Poggibonsi (SI)

Codice fiscale/P.IVA 01287800526

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 15/05/2024

OGGETTO: Conferma incarico Direttrice Società della Salute Alta Val d'Elsa alla Dr.ssa Biancamaria Rossi fino al 30/06/2027.

RICHIAMATO integralmente il contenuto della deliberazione della Giunta Esecutiva SdS n. 6 del 27/03/2024, con la quale la G.E. ha proposto al Presidente del Consorzio, ai sensi della legge regionale n. 40/2005 e s.m.i. la conferma della Dottoressa Biancamaria Rossi quale Direttrice della Società della Salute Alta Val d'Elsa, a far data dal 1 Luglio 2024 per ulteriori tre anni, negli stessi termini e condizioni di cui al precedente contratto;

DATO ATTO che con nota del 8 Aprile 2024, prot. n. 0093900, inviata al Presidente della Giunta Regionale Toscana, è stata richiesta "espressione di intesa" sulla prosecuzione dell'incarico di Direttore SdS Alta Val d'Elsa, come previsto dall'art. 71 *novies* c.1 della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Presidente della Giunta Regionale Toscana (prot. n. 0121744 del 10/05/2024), conservata agli atti;

ACQUISITA nota prot. A.S.P. Città di Siena n. 2014 del 09/05/2024, avente ad oggetto la conferma della prosecuzione dell'aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto, in accoglimento della richiesta (nota prot. 2014 del 09/05/2024) della Dottoressa Biancamaria Rossi, dipendente A.S.P. Città di Siena, nel ruolo di Dirigente Amministrativo;

DECRETA

- 1) Di confermare la Dr.ssa Biancamaria Rossi Direttrice del Consorzio Società della Salute Alta Val d'Elsa, per il periodo di anni tre, ovvero dal giorno 1 Luglio 2024 fino al giorno 30 giugno 2027.
- 2) DI STIPULARE con la Dr.ssa Biancamaria Rossi apposito contratto di lavoro subordinato, ai sensi di quanto previsto dallo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta delle Regione Toscana n. 176 del 17/02/2020.
- 3) Di trasmettere il presente atto all'interessato, agli Enti consorziati e alla Regione Toscana per la pubblicazione sul sito della Regione Toscana.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
- 5) Di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione nel sito web istituzionale della SdS nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL PRESIDENTE
Dr. David Bussagli



Repertorio n.

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTA VAL D'ELSA AI SENSI DELL'ART. 71 NOVIES DELLA L.R. 40/2005 E SS.MM.II.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** (2024) nel mese di **MAGGIO**, il giorno **QUINDICI** (15), presso la sede della Società della Salute Alta Val d'Elsa sita in Poggibonsi, Via della Costituzione 30

Tra:

il Dott. David Bussagli nato a _____ il _____ e residente a _____ codice fiscale _____ - il quale interviene e agisce in qualità di Presidente in rappresentanza della Società della Salute Alta Val d'Elsa con sede legale in Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2.

e

la Dott.ssa Biancamaria Rossi nata a _____ il _____ e residente a _____ - codice fiscale _____ - nominata Direttrice della Società della Salute Alta Val d'Elsa con decreto del Presidente n. 1 del 15/05/2024, adottato su proposta della Giunta Esecutiva di questa SdS di cui alla deliberazione n. 06 del 27/03/2024, d'intesa con il Presidente della GRT di cui alla nota del 06/05/2024 (prot. Regione Toscana n. 0222209 del 15/04/2024) prot. SdS n. 0121744 del 10/05/2024, ai sensi dell'art. 71 novies LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1. La Dott.ssa Biancamaria Rossi si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di Direttore della Società della Salute Alta Val d'Elsa previste dall'art. 71 novies, comma 5 della Legge Regionale 24 febbraio n. 40.

Art. 2

1. Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli atti costitutivi della Società della Salute, la Direttrice si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati annualmente dalla

Giunta Esecutiva della SdS con propria deliberazione, i quali comprendono anche gli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di Responsabile di Zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL.

2. La Direttrice è, comunque, tenuta ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la Società della Salute Alta Val d'Elsa corrisponde alla Direttrice un compenso annuo onnicomprensivo di € 103.033,14 (centotremilatrentatre/14), al lordo degli oneri e ritenute di legge, determinato ai sensi dell'art. 71 novies, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, nella misura del 70% del trattamento economico del Direttore Generale dell'Azienda USL. Al compenso così determinato, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della legge regionale n. 66/2011 e dall'art. 49 della legge regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro annui, e, pertanto, lo stesso è rideterminato in euro 101.729,83, al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'Ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di euro 3.615,19, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.
3. Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'art. 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

1. L'incarico ha durata di tre (3) anni a decorre dal 1° luglio 2024 e quindi fino 30/06/2027. Ai sensi dell'art. 71 novies, comma 3-bis, della l.r. 40/2005 non è consentita la nomina a Direttore della Società della Salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima Società della Salute; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.
2. Il Direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la Giunta esecutiva della Società della Salute per la gestione di bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali in corso d'esercizio.
3. Annualmente la Giunta esecutiva della Società della Salute effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con propri deliberazione.

4. Il Presidente della Società della Salute risolve il contratto con il Direttore della Società della Salute Alta Val d'Elsa in caso di inconfiribilità dell'incarico, qualora accertata ex post, o qualora sopravvengano:
 - a) alcuno dei fatti previsti dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;
 - b) gravi motivi;
 - c) violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
5. È considerato grave motivo il mancato rispetto del budget di cui al comma 2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2. Il contratto si risolve automaticamente, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

1. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, il contratto è risolto e nulla è dovuto al Direttore a titolo di indennità di recesso.

Art. 6

1. Ove il Direttore sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la Società della Salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il Direttore da un legale di sua fiducia. La relativa deliberazione è inviata al Collegio Sindacale. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'Ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.
2. In caso di condanna del Direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società della Salute Alta Val d'Elsa recupera tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa regionale si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.
2. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

1. Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società della Salute.

Art. 9

1. Il presente contratto, esente da bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo ed eventuale registrazione saranno a carico della Dott.ssa Biancamaria Rossi.

IL PRESIDENTE
Società della Salute Alta Val d'Elsa
Dott. David Bussagli

IL DIRETTORE NOMINATO
Società della Salute Alta Val d'Elsa
Dott.ssa Biancamaria Rossi

APPROVAZIONE ESPRESSA

La sottoscritta Dott.ssa Biancamaria Rossi preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole risultanti dall'art. 3, dall'art. 4, dall'art. 5 e dall'art. 7.

IL DIRETTORE NOMINATO
Società della Salute Alta Val d'Elsa
Dott.ssa Biancamaria Rossi



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

Prot. n. 0124299

Poggibonsi, 15/05/2024

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

(Art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti private in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della Legge 6.11.2012 n. 190)

Io sottoscritta **Biancamaria Rossi** nata a _____ il _____ e residente in _____, in servizio presso il Consorzio Società della Salute Alta Val d'Elsa (cod. Fisc. 01287800526) in qualità di Direttrice a t.d., nominata con Decreto del Presidente della Società della Salute Alta Val d'Elsa n. 1 del 15/05/2024;

In relazione al suddetto incarico;

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

Di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.

La sottoscritta si impegna a produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione.

La sottoscritta dichiara di essere consapevole del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento alla previsione di cui all'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e per le finalità in essa previste.

Poggibonsi, lì 15/05/2024.

LA DICHIARANTE